

Studio Ferrari & Genoni

Dottori Commercialisti
Via Orru' 1
21052 - BUSTO ARSIZIO VA

Tel 0331 683290 683750
fax 0331 380680

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI - Loro Sedi

Circolare n. 2 del 14 gennaio 2015

Legge di stabilità 2015

Principali novità fiscali

1 PREMESSA

Con la L. 23.12.2014 n. 190 è stata emanata la “legge di stabilità per il 2015”, entrata in vigore l’1.1.2015.

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, contenute nella legge di stabilità 2015.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p style="text-align: center;">Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo</p>	<p>Viene modificata la disciplina del credito d'imposta (pari al 25-50%) per le attività di ricerca e sviluppo. La “nuova” agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati da tutte le imprese, indipendentemente:</p> <ul style="list-style-type: none">• dalla forma giuridica,• dal settore economico in cui operano,• dal regime contabile adottato, <p>nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019 (per i soggetti “solari” sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 2015 al 2019).</p> <p>Attività di ricerca e sviluppo agevolabili</p> <p>Sono agevolabili:</p> <ul style="list-style-type: none">• lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;• ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al seguente punto;• acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati o altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi;• produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. <p>Non si considerano, invece, attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.</p> <p>Costi di ricerca e sviluppo agevolabili</p> <p>Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono agevolabili le spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none">• personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con apposito DM, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000,00 euro (al netto dell'IVA); • spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le <i>start up</i> innovative; • competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 (2012, 2013 e 2014, per i soggetti "solari").</p> <p>La misura è elevata al 50% con riferimento alle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per personale altamente qualificato; • per contratti di ricerca "extra muros". <p>Al fine di accedere all'agevolazione, devono essere sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000,00 euro.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5.000.000,00 euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Utilizzo del credito d'imposta</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24; • deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. <p>Ai fini della fruizione del credito d'imposta non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro; • il limite massimo per la compensazione di 700.000,00 euro.
<p>Regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi da beni immateriali (c.d. "patent box")</p>	<p>A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari"), viene introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di alcune tipologie di beni immateriali quali opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Possono fruire dell'agevolazione tutti i titolari di reddito d'impresa.</p> <p>L'opzione è consentita a condizione che i soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione di beni immateriali.</p> <p>Regime di tassazione agevolato</p> <p>L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 50% (30% nel 2015 e 40% nel 2016) dei redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali sopra richiamati.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<p>La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale; • i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. <p>Non concorrono a formare il reddito complessivo le plusvalenze derivanti dalla cessione dei suddetti beni immateriali. L'esclusione si applica a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili; • prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. <p>Durata dell'opzione</p> <p>L'opzione per il regime di tassazione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha durata per cinque esercizi sociali; • è irrevocabile.
<p>Detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio</p>	<p>È prorogata la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio sostenute fino al 31.12.2015. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro.</p> <p>Relativamente alle misure antisismiche e alle opere di messa in sicurezza statica degli edifici è prorogata la detrazione IRPEF del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2015, nel limite massimo di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio.</p>
<p>Detrazione IRPEF per gli immobili interamente ristrutturati</p>	<p>La detrazione IRPEF del 36-50% delle spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative edilizie è prorogata in relazione agli atti di acquisto o assegnazione effettuati fino al 31.12.2015, entro l'importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p>
<p>Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili" o "bonus arredamento")</p>	<p>La detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2015, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.</p>
<p>Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici</p>	<p>La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2015.</p> <p>La detrazione IRPEF/IRES del 65% è estesa alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro; • per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000,00 euro.
<p>Ritenuta d'acconto sui bonifici "agevolati"</p>	<p>È aumentata dal 4% all'8% la misura della ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Bonus bebè	<p>Per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2017 da cittadini italiani o di Stati UE o di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è riconosciuto un assegno mensile di importo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 960,00 euro annui (80,00 euro mensili), se il nucleo familiare di appartenenza del genitore è in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui; • 1.920,00 euro annui (160,00 euro mensili), se il valore dell'ISEE non è superiore a 7.000,00 euro annui. <p>L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del nucleo familiare interessato.</p> <p>Durata dell'agevolazione</p> <p>L'assegno è erogato mensilmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dal mese di nascita o di adozione; • fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
Bonus famiglie numerose	<p>Per il 2015 sono riconosciuti buoni per l'acquisto di beni e servizi al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, a favore dei nuclei familiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con un numero di figli minori pari o superiore a quattro; • in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui.
Incentivi per il rientro di ricercatori dall'estero	<p>Viene modificata la disciplina degli incentivi per il rientro dei ricercatori occupati all'estero, prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i ricercatori devono venire a svolgere la loro attività in Italia entro il 31.12.2017; • le agevolazioni si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre (prima due) periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Art-Bonus - Estensione dell'ambito applicativo	<p>L'ambito applicativo del credito d'imposta a favore della cultura (c.d. <i>Art-Bonus</i>) viene esteso alle erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.</p>
Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate - Investimenti iniziati ante 1.1.2007	<p>Viene precisato che il credito d'imposta si applica agli investimenti in aree svantaggiate effettuati dall'1.1.2007 e ultimati entro il 31.12.2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore all'1.1.2007, salvo che gli stessi non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati.</p>
Credito d'imposta per l'editoria - Proroga	<p>Viene prorogato al 31.12.2015 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.</p>
Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi	<p>Viene precisato che sono agevolabili gli impianti <i>wi-fi</i> solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in <i>download</i>.</p>
Credito d'imposta sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori	<p>A decorrere dall'1.1.2015, il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.</p> <p>Per gli anni dal 2014 al 2018 non si applica la riduzione del 15% del credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
“Nuova Sabatini” - Rifinanziamento	Viene rifinanziata la “Nuova Sabatini”, agevolazione che consiste nel riconoscimento di finanziamenti agevolati e contributi in conto interessi per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.
Regime fiscale agevolato per autonomi	<p>È istituito un nuovo regime fiscale agevolato per autonomi applicabile, a decorrere dall'1.1.2015, alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, d'arte o professione in possesso dei seguenti requisiti nell'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricavi conseguiti o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori ai seguenti limiti, diversi a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata: <ul style="list-style-type: none"> – 35.000,00 euro per industrie alimentari e delle bevande con codice attività 10 e 11 (coefficiente di redditività 40%); – 40.000,00 euro per commercio all'ingrosso e al dettaglio con codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9 (coefficiente di redditività 40%); – 30.000,00 euro per commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande con codice attività 47.81 (coefficiente di redditività 40%); – 20.000,00 euro per commercio ambulante di altri prodotti con codice attività 47.82 e 47.89 (coefficiente di redditività 54%); – 15.000,00 euro per costruzioni e attività immobiliari con codice attività 41, 42, 43, 68 (coefficiente di redditività 86%); – 15.000,00 euro per intermediari del commercio con codice attività 46.1 (coefficiente di redditività 62%); – 40.000,00 euro per attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con codice attività 55 e 56 (coefficiente di redditività 40%); – 15.000,00 euro per attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi con codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88 (coefficiente di redditività 78%); – 20.000,00 euro per tutte le altre attività con codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99 (coefficiente di redditività 67%); • sostenimento di spese complessivamente non superiori a 5.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni, ecc.; • costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000,00 euro; • redditi conseguiti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati. La verifica di tale prevalenza non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, di arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede i 20.000,00 euro. <p>Nel limite dei beni strumentali, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inclusi i beni in <i>leasing</i> (che rilevano per il costo sostenuto dal concedente), i beni in locazione, noleggio e comodato (che rilevano in base al valore normale), il 50% dei beni detenuti in regime d'impresa o arte e professione utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente (ivi inclusi i beni a deducibilità limitata, come mezzi di trasporto e telefonia);

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • esclusi i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili, comunque acquisiti, utilizzati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. <p><i>Durata del regime e cause di esclusione</i></p> <p>Il regime può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d'accesso o si verifica una o più delle condizioni di esclusione. In tali casi, il regime cessa di trovare applicazione dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento.</p> <p>L'utilizzo del nuovo regime è precluso per i soggetti che si trovino, nel corso dell'applicazione del medesimo, nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito; • non sono residenti nello Stato italiano, ad eccezione dei residenti in uno degli Stati Membri UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; • effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; • esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipano a società di persone o associazioni professionali, ovvero a srl in regime di trasparenza. <p><i>Determinazione del reddito imponibile</i></p> <p>Il nuovo regime è determinato forfetariamente applicando il coefficiente di redditività (dal 40 al 86%) previsto per la specifica attività svolta all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (calcolati secondo il principio di cassa).</p> <p>Dal reddito imponibile possono essere analiticamente dedotte le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i contributi previdenziali versati, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, la cui eccedenza può essere, a sua volta, dedotta dal reddito complessivo; • le perdite fiscali generate nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime, secondo le regole ordinarie del TUIR. <p><i>Riduzione del reddito imponibile di 1/3 per inizio dell'attività</i></p> <p>Per i soggetti che avviano <i>ex novo</i> un'attività è prevista un'ulteriore agevolazione per i primi tre anni di attività, consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile. Il beneficio è accordato solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; • l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; • qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<p>I soggetti che fruivano nel 2014 del regime di vantaggio o del regime delle nuove iniziative produttive e che, dal 2015, ricadono nel nuovo regime forfetario (soddisfacendo tutti requisiti) applicano automaticamente la predetta riduzione del reddito imponibile.</p> <p>Imposta sostitutiva del 15%</p> <p>Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al 15%.</p> <p>Il versamento è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i versamenti IRPEF.</p> <p>Esclusione delle ritenute d'acconto</p> <p>Per i soggetti che applicano il regime forfetario a partire dal 2015, i ricavi e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Per evitare l'assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.</p> <p>Semplificazioni in materia di imposte dirette</p> <p>L'utilizzo del regime forfetario esonera il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi; • dall'operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi; • dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri contabili. <p>Disciplina ai fini IVA</p> <p>I contribuenti che applicano il regime agevolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulle fatture, sugli scontrini o sulle ricevute fiscali emessi successivamente l'accesso al regime non addebitano l'imposta a titolo di rivalsa; • non detraggono l'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi; • mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti ad assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versando l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (es. acquisti intracomunitari). <p>I predetti contribuenti beneficiano dei seguenti esoneri dagli adempimenti previsti ai fini dell'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidazione e versamento dell'imposta; • registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi; • tenuta e conservazione di registri e documenti, salvo per le fatture di acquisto, le bollette doganali di importazione e i documenti emessi per certificare i corrispettivi; • dichiarazione e comunicazione annuale; • comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro");

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata; • certificazione dei corrispettivi qualora svolgano attività quali cessione di tabacchi, giornali, carburanti. <p>Regimi contabili abrogati</p> <p>A decorrere dal 2015 sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il regime delle nuove iniziative produttive; • il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed il regime agevolato per gli "ex-minimi". <p>Nonostante l'abrogazione, il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile con imposta sostitutiva al 5% può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014. Resta, in ogni caso, salva la possibilità di scegliere l'applicazione del nuovo regime forfetario.</p>
<p>Bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti e assimilati - Messa a regime</p>	<p>Viene messo a regime il "bonus" di 80,00 euro al mese destinato ai lavoratori dipendenti e ai titolari di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000,00 euro.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Il <i>bonus</i> continua a riguardare i soli contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dei seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compensi dei soci lavoratori delle cooperative; • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità; • borse di studio e assegni di formazione professionale; • compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di lavoro "a progetto"; • remunerazioni dei sacerdoti; • prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare; • compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili. <p>Il <i>bonus</i> spetta anche ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che percepiscono somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità o di disoccupazione, che costituiscono proventi sostitutivi dei redditi di lavoro dipendente; • lavoratori dipendenti all'estero che sono tassati in Italia sulla base delle retribuzioni convenzionali; • lavoratori dipendenti "frontalieri", tenendo conto del reddito di lavoro dipendente eccedente l'importo della franchigia di esenzione; • soggetti non residenti, a condizione che i redditi da lavoro siano imponibili in Italia. <p>Ammontare del bonus</p> <p>Il <i>bonus</i> – riconosciuto dai sostituti d'imposta – è di 960,00 euro, da riportare al periodo di lavoro nell'anno. Il <i>bonus</i> varia però a seconda che il lavoratore abbia un reddito complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a 24.000,00 euro; in tal caso, l'importo del <i>bonus</i> di 960,00 euro è previsto in misura "fissa", non parametrato all'ammontare del reddito complessivo;

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> oppure superiore a 24.000,00 euro, ma non a 26.000,00 euro; in tal caso, si applica un meccanismo “a scalare”, al crescere del reddito complessivo, che riduce progressivamente l'importo del <i>bonus</i> effettivamente spettante, fino ad annullarlo al raggiungimento del limite di 26.000,00 euro.
Imposta sostitutiva sul risultato della gestione dei fondi pensione	<p>Per i fondi pensione, è aumentata dall'11% al 20% l'imposta sostitutiva sul risultato della gestione e viene ridotta la base imponibile dell'imposta sostitutiva se il fondo investe in titoli di Stato.</p> <p>Se il risultato della gestione include proventi da titoli di Stato italiani e titoli equiparati o titoli di Stato esteri, tali redditi concorrono alla formazione della base imponibile in base al rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti per tali proventi (es.: 12,5% per i titoli di Stato italiani); l'aliquota del 20%. <p>Decorrenza</p> <p>La nuova aliquota del 20% si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.</p> <p>Dal periodo d'imposta 2015 è previsto un credito d'imposta del 9% sul risultato della gestione, a condizione che sia investito in attività finanziarie a medio-lungo termine individuate con apposito decreto.</p>
Redditi finanziari percepiti dalle Casse di previdenza private	<p>Viene messo a regime il credito d'imposta sui redditi di natura finanziaria percepiti dalle Casse professionali e dagli enti di previdenza privata pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26% e l'ammontare delle stesse ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%.</p>
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR	<p>A decorrere dall'1.1.2015, viene portata dall'11% al 17% la misura dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.</p>
Dividendi percepiti dagli enti non commerciali	<p>È ridotta dal 95% al 22,26% la quota esclusa da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali. La tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali viene in tal modo equiparata a quella degli utili percepiti da persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate.</p> <p>La riduzione della quota non tassata dovrebbe riguardare i soli dividendi derivanti dalle partecipazioni non detenute quali beni d'impresa.</p> <p>Decorrenza e credito d'imposta</p> <p>La riduzione al 22,26% della percentuale di esclusione riguarda, in via retroattiva, gli utili messi in distribuzione dall'1.1.2014.</p> <p>Per il periodo d'imposta in corso all'1.1.2014, è stato previsto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'imposta dovuta in base al nuovo regime e l'imposta calcolata secondo le previgenti disposizioni.</p>
Polizze vita	<p>A decorrere dall'1.1.2015, l'esenzione da IRPEF dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita viene limitata alle somme a copertura del rischio demografico.</p>
Revisione delle <i>black list</i> - Costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali	<p>Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di deducibilità dei costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali, è prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati, facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni (indipendentemente dal livello di tassazione).</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	Dovrebbero, quindi, essere espunti dall'attuale <i>black list</i> taluni Stati che garantiscono lo scambio di informazioni, quali: Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, isole Mauritius e Singapore.
Revisione delle <i>black list</i> - Controlled foreign companies (CFC)	<p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, il presupposto per l'attivazione del regime CFC è rappresentato da un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia; ciò dovrebbe determinare una revisione dell'attuale <i>black list</i>.</p> <p>Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovrà, inoltre, approvare una nuova lista di regimi fiscali agevolati, vale a dire di regimi per i quali la qualifica di paradisi fiscali opera limitatamente a specifici soggetti e attività, anche se previsti da Stati o territori non a fiscalità privilegiata.</p>
Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni	<p>Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2015, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti. La legge di stabilità ha però raddoppiato l'imposta sostitutiva.</p> <p>Entro il termine del 30.6.2015, occorrerà che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno; • il contribuente interessato versi per intero l'imposta sostitutiva del 4% sulle partecipazioni non qualificate o dell'8% sulle partecipazioni qualificate e sui terreni, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.
Buoni pasto elettronici - Incremento della quota non tassata	A decorrere dall'1.7.2015, la quota non tassata per il dipendente dei "buoni pasto" in formato elettronico passa da 5,29 euro a 7,00 euro.
Modifica alla detrazione e alla deduzione per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS	<p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari"), vengono incrementate la detrazione d'imposta e la deduzione dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS e dei soggetti che gestiscono iniziative umanitarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 2.065,00 euro a 30.000,00 euro, l'importo massimo su cui commisurare la detrazione IRPEF del 26% spettante alle persone fisiche; • da 2.065,83 euro a 30.000,00 euro, la deduzione ai fini IRPEF/IRES spettante alle imprese.
Modifica alla detrazione IRPEF delle erogazioni liberali a favore dei partiti e dei movimenti politici	<p>A decorrere dall'1.1.2015 sono detraibili ai fini IRPEF i versamenti a favore dei partiti e dei movimenti politici, anche in forma di donazione, effettuati dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche, in conformità alle previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o dai movimenti politici.</p> <p>La detrazione è pari al 26% degli importi compresi tra 30,00 euro e 30.000,00 euro annui.</p> <p>Modalità di effettuazione delle erogazioni</p> <p>I versamenti devono essere eseguiti tramite banca o ufficio postale o mediante carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari e circolari o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore.</p>
Lavoratori dipendenti "frontalieri" - Franchigia di esenzione - Aumento	<p>A decorrere dall'1.1.2015, viene incrementato da 6.700,00 a 7.500,00 euro l'importo non imponibile del reddito di lavoro dipendente dei c.d. "lavoratori frontalieri", vale a dire dei lavoratori dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • residenti nel territorio dello Stato Italiano;

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • che prestano l'attività lavorativa all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
Contribuenti di Campione d'Italia - Introduzione di una franchigia di esenzione IRPEF per i redditi prodotti in euro	<p>A decorrere dall'1.1.2015, i redditi di pensione e di lavoro, prodotti in euro dai contribuenti persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, concorrono a formare il reddito complessivo IRPEF per l'importo eccedente 6.700,00 euro.</p>
Deducibilità integrale dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato	<p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari"), nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP è ammessa in deduzione la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, anche parziale (di tipo orizzontale, verticale e misto); • le deduzioni già attualmente previste, spettanti a fronte dell'impiego di personale. <p>In pratica, i costi riguardanti i dipendenti a tempo indeterminato diverranno interamente deducibili dalla base imponibile IRAP.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Il beneficio compete alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati) e ai produttori agricoli titolari di reddito agrario.</p> <p>L'agevolazione dovrebbe spettare anche agli enti non commerciali e alle Amministrazioni Pubbliche con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato impiegati (anche promiscuamente) nell'attività commerciale eventualmente esercitata in via non prevalente accanto all'attività istituzionale.</p>
Deducibilità integrale dei costi per gli agricoli a tempo determinato	<p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari") sono integralmente deducibili ai fini IRAP i costi relativi ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano lavorato almeno 150 giornate; • il contratto abbia almeno una durata triennale. <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Beneficiari dell'agevolazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000,00 euro, i quali si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA (sempreché non vi abbiano rinunciato); • le società agricole.
Credito d'imposta per i soggetti privi di dipendenti	<p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari") viene concesso un credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie, a favore di quei soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti.</p> <p>Il beneficio compete alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati) e ai produttori agricoli titolari di reddito agrario, a condizione che non impieghino lavoratori dipendenti né a tempo indeterminato (anche <i>part time</i>), né a tempo determinato (anche <i>part time</i>).</p> <p>La fruizione non è invece preclusa nell'ipotesi di impiego di collaboratori a progetto o collaboratori occasionali.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Meccanismo del “reverse charge” - Estensione dell’ambito applicativo</p>	<p>A decorrere dall’1.1.2015, il meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante il c.d. “reverse charge” viene esteso a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici; • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE; • trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore; • cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. <p>Il “reverse charge” viene esteso anche alle cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e <i>discount</i> alimentari; in tal caso, l’entrata in vigore è però subordinata a una specifica autorizzazione da parte del Consiglio europeo e nelle more dell’autorizzazione non risulta applicabile.</p> <p>Il “reverse charge” è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell’IVA, l’obbligo di assolvere l’imposta è in capo al cessionario o committente dell’operazione. Il cedente, dunque, emette fattura senza applicazione dell’imposta e indicando sulla stessa che l’operazione è effettuata in base a “reverse charge”.</p>
<p>Meccanismo dello “split payment”</p>	<p>A decorrere dall’1.1.2015, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti dello Stato e degli enti pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’ente pubblico destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi corrisponde al fornitore il solo corrispettivo concordato per l’operazione (la base imponibile); • l’IVA relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi è accreditata dall’ente in un apposito conto corrente vincolato, attraverso il quale verrà acquisita direttamente dall’Erario. <p>Ambito applicativo</p> <p>Rientrano nel regime dello “split payment” le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stato; • organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; • enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del DLgs. 267/2000; • Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; • istituti universitari; • aziende sanitarie locali; • enti ospedalieri; • enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico; • enti pubblici di assistenza e beneficenza; • enti pubblici di previdenza. <p>Decorrenza</p> <p>Il regime dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dall’1.1.2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data (comunicato Min. Economia e Finanze 9.1.2015 n. 7).</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Aliquota del 4% per i libri in formato elettronico	A decorrere dall'1.1.2015, si ricomprendono nella nozione di "libri" ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4% "tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica".
Aliquota del 10% per le prestazioni di alloggio nei "marina resort"	Viene prorogata al 31.12.2015 l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per le prestazioni di alloggio nelle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti in unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. "marina resort").
Aliquota del 22% per le cessioni di pellet in legno	A decorrere dall'1.1.2015 alle cessioni di "pellet" di legno si applica l'aliquota IVA del 22% (prima 10%).
Novità in materia di presentazione della dichiarazione annuale IVA	<p>A decorrere dal periodo d'imposta 2015 la dichiarazione annuale IVA non potrà più essere presentata nell'ambito della dichiarazione dei redditi (modello UNICO), ma dovrà essere presentata entro il mese di febbraio.</p> <p>Viene contestualmente eliminato l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA.</p> <p>Gli adempimenti previsti per l'anno 2015 (comunicazione annuale e dichiarazione annuale relative all'anno di imposta 2014) non sono soggetti a modifiche.</p>
Cessioni all'esportazione per finalità umanitarie	Viene ripristinato il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni di beni (e le relative prestazioni accessorie) destinati ad essere trasportati o spediti fuori dalla UE per finalità umanitarie.
Aliquote TASI per l'anno 2015	<p>Relativamente agli anni 2014 e 2015, è stato stabilito che le aliquote TASI possono essere ulteriormente aumentate dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate. Di conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) può aumentare fino all'11,4 per mille; • l'aliquota relativa alle abitazioni principali (non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per le quali non è dovuta l'IMU, può essere al massimo del 3,3 per mille (2,5 + 0,8).
Esenzione TASI nelle zone colpite dal sisma in Abruzzo	<p>Dal 2015, viene prevista l'esenzione del pagamento della TASI per i fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6.4.2009; • distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
Proroga esenzione IMU per sisma in Emilia	<p>Sono esenti da IMU i fabbricati ubicati nei Comuni delle Regioni Emilia, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e del 29.5.2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (comunque adottate entro il 30.11.2012), in quanto inagibili totalmente o parzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi; • e comunque non oltre il 30.6.2015 (in precedenza il termine era fissato al 31.12.2014).
Termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi	<p>In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa (anche in occasione del ravvedimento operoso), i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA sono computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa stessa, limitatamente agli elementi oggetto di rettifica.</p> <p>In caso di presentazione di dichiarazione integrativa a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione, i termini per la notifica della cartella di pagamento sono computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa stessa.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p style="text-align: center;">Ravvedimento operoso</p>	<p>Viene sensibilmente modificato l'istituto del ravvedimento operoso, distinguendo tra tributi amministrati o meno dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento non è più precluso dall'inizio di un controllo fiscale, ma solo dalla notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione del tributo, oppure delle comunicazioni bonarie emesse a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.</p> <p>Relativamente alle sanzioni, per tutte le violazioni ravvedibili con l'eccezione dell'omessa dichiarazione e a prescindere dall'ente titolare del potere impositivo, se l'errore o l'omissione vengono sanati entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro novanta giorni dalla commissione della violazione, la riduzione della sanzione è pari a 1/9 del minimo.</p> <p>Di conseguenza, la riduzione delle sanzioni potrà essere pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitatamente alle violazioni sui versamenti e per tutti i tributi, a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni; • per tutti i tributi, a 1/9 del minimo, se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione; • per tutti i tributi, a 1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione; • per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, a 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni dalla violazione; • per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dalla violazione; • per tutte le violazioni con l'eccezione di talune fattispecie relative agli scontrini fiscali, a 1/5 del minimo se il ravvedimento avviene dopo il verbale di constatazione. <p>Decorrenza</p> <p>Trattandosi di norma procedimentale, dovrebbe trovare applicazione anche alle violazioni commesse negli anni antecedenti, sempre che non sia stato notificato l'atto impositivo.</p>
<p style="text-align: center;">Adesione ai "PVC"</p>	<p>Limitatamente alle imposte sui redditi e all'IVA, in caso di integrale adesione ai contenuti del verbale di constatazione, con apposita comunicazione entro trenta giorni dalla relativa consegna, le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo edittale e gli importi possono essere versati ratealmente senza la prestazione di garanzie.</p> <p>Tale istituto viene abrogato, ma continua a trovare applicazione per i verbali consegnati sino al 31.12.2015.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Adesione agli inviti al contraddittorio</p>	<p>Per tutte le imposte che possono formare oggetto di adesione (imposte sui redditi, IVA e imposte d'atto), in caso di integrale adesione all'invito al contraddittorio finalizzato al successivo accertamento con adesione, con pagamento degli importi e invio dell'apposita comunicazione entro i quindici giorni antecedenti alla data prevista per l'incontro, le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo edittale e gli importi possono essere versati ratealmente senza la prestazione di garanzie.</p> <p>Tale istituto viene abrogato, ma continua a trovare applicazione per gli inviti notificati sino al 31.12.2015.</p>
<p>Acquiescenza "rinforzata"</p>	<p>Per gli accertamenti che possono formare oggetto di adesione (imposte sui redditi, IVA e alcune tipologie di contestazioni sulle imposte d'atto), in caso di acquiescenza all'accertamento, con pagamento degli importi entro il termine per il ricorso, le sanzioni sono ridotte a 1/3 dell'irrogato e gli importi possono essere versati ratealmente senza la prestazione di garanzie.</p> <p>Le sanzioni sono ridotte a 1/6 in caso di mancata consegna, in precedenza, di un verbale di constatazione o di un invito al contraddittorio definibile.</p> <p>Quest'ultima forma di acquiescenza viene abrogata a decorrere dagli atti notificati dall'1.1.2016.</p>
<p>Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - Proroga per il 2015</p>	<p>Viene estesa al 2015 la possibilità di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione; • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali; • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore; • qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. <p>Dovrà essere, a tal fine, emanato un decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.</p>
<p>Associazioni sportive - Tracciabilità dei pagamenti e degli incassi - Aumento del limite</p>	<p>Il limite di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nei confronti delle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici, nonché degli altri soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91, viene aumentato da 516,46 euro a 1.000,00 euro.</p> <p>I versamenti e i pagamenti di somme di importo pari o superiore a 1.000,00 euro devono, quindi, essere effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione; • mediante carte di credito o bancomat; • altri sistemi che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli (es.: assegni non trasferibili).

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO FERRARI & GENONI